

(N. 2161)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1983

Proroga della gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata

ONOREVOLI SENATORI. — La gestione stralcio dell'attività svolta dal Commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, affidata al Ministro per il coordinamento della protezione civile, è cessata il 31 dicembre 1982.

Da quest'ultima data, quindi, il Ministro per il coordinamento della protezione civile non ha più alcun potere e si è verificato il totale arresto dell'azione finora svolta in connessione con l'attività di soccorso ed assistenza in favore delle popolazioni terremotate.

Si è dovuto constatare, invece, che occorre ancora un congruo periodo di tempo per completare gli interventi connessi all'emergenza e ciò per non vanificare parte dell'intensa attività svolta prima dal Commissario per le zone terremotate e poi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Si è constatato pure che i problemi ancora aperti si presentano sotto un duplice profilo a seconda che concernano la città di Napoli e la relativa area metropolitana, oppure le restanti zone terremotate.

I problemi di Napoli riguardano essenzialmente la sistemazione dei terremotati ancora ospitati in albergo (1.800 famiglie) e di quelli che occupano abitazioni requisite (n. 2.740 fra abitazioni private e strutture pubbliche nelle quali sono ospitate n. 17.500 persone, delle quali circa n. 7.000 nella città di Napoli). Si tratta di una delicata e rilevante massa di problemi alla cui soluzione è opportuno si attenda ancora con ampi poteri straordinari e per un adeguato periodo di tempo.

Considerata, pertanto, la peculiarità dei problemi di Napoli e provincia si è ritenuto, con il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge allegato, di prorogare ancora per

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un anno, e cioè fino al 31 dicembre 1983, la gestione stralcio affidata al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Parzialmente diversa e meno rilevante è la situazione nelle altre zone terremotate, dove si tratta di avviare le attività necessarie alla definizione della stessa gestione stralcio, che dovrà proseguire solo per un breve periodo di tempo strettamente necessario. A tal fine si è ritenuto (secondo comma dello stesso articolo 1) di affidare la relativa gestione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, fino al 30 giugno 1983.

Il periodo di tempo più lungo previsto per Napoli trova la sua giustificazione anche nella necessità di far coincidere la fine della gestione stralcio con la realizzazione, ora prevista per il 31 dicembre 1983, del piano straordinario di edilizia residenziale in corso di esecuzione nell'area metropolitana di Napoli.

Il terzo comma dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 1983 il termine concesso per l'utilizzazione del personale addetto alla gestione stralcio e proroga alla stessa data il termine di efficacia delle ordinanze emanate dal Commissario per le zone terremotate.

Col quarto comma dello stesso articolo 1 si è inteso disciplinare sin d'ora i rapporti

con i sindaci per quanto riguarda i terremotati ospitati in alberghi o negli alloggi requisiti, stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 1984 i relativi oneri cadranno a carico dei bilanci comunali, e ciò al fine di spronare i sindaci stessi a dare priorità di sistemazione definitiva a quei terremotati.

Il quinto comma disciplina le eventuali pendenze amministrative e contabili, prevedendo che la relativa attività sia svolta dai prefetti dopo la cessazione delle gestioni stralcio di cui al primo e secondo comma, e ciò in analogia alle norme all'epoca emanate per la definizione delle pendenze relative al terremoto del Friuli-Venezia Giulia.

Col sesto comma, in considerazione della complessità delle operazioni relative alla liquidazione dei fondi utilizzati, per la fase dell'emergenza, prima dal Commissario per le zone terremotate, poi dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ora dallo stesso Ministro e dal Presidente del Consiglio dei Ministri e poi dai prefetti, si è ritenuto di demandare al Ministro del tesoro la disciplina dei criteri e delle modalità da seguire per la contabilizzazione e la presentazione dei conti e l'elaborazione del rendiconto definitivo da sottoporre al controllo successivo della Corte dei conti.

Gli ultimi commi concernono la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La gestione stralcio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, per il completamento delle iniziative avviate nella fase dell'emergenza dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata è prorogata, limitatamente alla provincia di Napoli, al 31 dicembre 1983 con i poteri e le modalità previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

La stessa gestione stralcio, concernente le rimanenti zone terremotate della Campania e della Basilicata, è proseguita, fino al 30 giugno 1983, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, che vi provvede con i poteri e le modalità previste dal decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Il termine indicato nei commi quinto, sesto e nono dell'articolo 1 del predetto decreto-legge è prorogato al 31 dicembre 1983.

I sindaci dei comuni interessati alla gestione stralcio di cui al primo comma del presente articolo provvedono, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alle residuali esigenze connesse alla definitiva sistemazione dei terremotati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora ospitati in alberghi o ricoverati in edifici all'uopo requisiti. Il relativo onere sarà assunto a carico del bilancio comunale.

Gli eventuali atti ancora pendenti alla data di cessazione delle gestioni stralcio di cui ai precedenti primo e secondo comma saranno definiti dai prefetti delle province presso le cui tesorerie provinciali furono aperte le contabilità di cui al quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modi-

ficazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, per la definizione, entro sessanta giorni, degli impegni assunti dal Commissario per le zone terremotate, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il coordinamento delle operazioni di liquidazione e per la compilazione e presentazione del rendiconto relativo al fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e alle altre somme a qualsiasi titolo pervenute per le finalità relative agli interventi per l'emergenza.

I fondi residuati alla gestione liquidatoria sono versati in conto entrate eventuali del Tesoro.

Il fabbisogno finanziario connesso all'attuazione del presente articolo fa carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.